

FARMACIE - Aziende private**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO*****per i dipendenti da farmacie private*****26 MAGGIO 2009 (*)***(Decorrenza: 1° febbraio 2006 - Scadenza: 31 gennaio 2010)****rinnovato*****14 NOVEMBRE 2011***(Decorrenza: 14 novembre 2011 - Scadenza: 31 gennaio 2013)****Parti stipulanti***

Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)
e
Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo
(FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

() Integrato dai verbali di intesa 2 febbraio 2010 e 16 novembre 2010 in materia di formazione continua, dall'accordo 30 settembre 2010 in materia di previdenza integrativa, dagli accordi 18 aprile 2011 e 11 luglio 2012 in materia di detassazione della retribuzione accessoria e dall'accordo 14 giugno 2012 in materia di apprendistato.*

Testo del c.c.n.l.***Premessa***

Le parti, nel procedere al rinnovo del c.c.n.l. 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità della collaborazione sino ad oggi osservata, certificata dall'unanime e costante apprezzamento che la farmacia territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.

Autorevoli ricerche sul gradimento da parte della popolazione dei servizi pubblici e privati, effettuate da qualificati soggetti esterni al mondo della farmacia, quale è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei Sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di maggiore affidabilità e funzionalità, distinguendosi per l'alta professionalità del personale, la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi offerti ad integrazione di quello istituzionale di assistenza farmaceutica.

In tale considerazione, le parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore all'attuale assetto che vede la contrattazione nazionale e quella decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo sviluppo del settore alle prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.

Tale obiettivo sarà perseguito dalle parti, a livello nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti delle Istituzioni come soggetto politico unitario, pur nella diversità di identità e di ruolo.

In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio di pubblica utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.

Nei confronti delle Istituzioni, le parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e imprescindibile della farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima ricopre nell'ambito del Sistema sanitario nazionale.

Coerentemente, dunque, le parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel pieno rispetto delle disposizioni volte alla tutela della salute, è l'unica figura in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto alla dispensazione del farmaco.

A riguardo, le parti convengono sulla necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione della farmacia, che, quale presidio sanitario del SSN, possa continuare a garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, l'attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.

Infine, le parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

Titolo I

VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.

Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.

Art. 2

Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3

La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli.

La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.

Art. 4

Il personale di cui al presente contratto è così classificato:

Area quadri

A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari

responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di farmacia (1° livello super), ed al farmacista collaboratore (1° livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque documentabile dal farmacista collaboratore.

1° livello super

Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al 1° livello super, la qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.L.L.SS., art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni e art. 7 della legge n. 362/1991 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel 1° livello super.

1° livello

Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica

Farmacista collaboratore - Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell'art. 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nella legge n. 154/1981 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il 1° livello super ed il 1° livello.

In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (1° livello super), ed al farmacista collaboratore (1° livello) una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" il cui ammontare è riportato nell'allegata Tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.

2° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:

- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (*) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.

3° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:

- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

4° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:

- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (**) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.L.L.SS. n. 1265/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (**).

5° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica:

- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.

6° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:

- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.

 (*) *Magazziniere consegnatario: l'inquadramento del magazziniere consegnatario al 2° livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.*

(**) *Il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.*

Titolo III ASSUNZIONE

Art. 5

L'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e deve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di inquadramento e la retribuzione.

Art. 6

Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
- c) documento di riconoscimento;
- d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
- e) certificato di idoneità fisica;
- f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
- g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:

- a) documento di riconoscimento;
- b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
- c) certificato di idoneità fisica;
- d) certificato degli studi compiuti;
- e) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.

Art. 7

Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti consegnatigli all'atto dell'assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato presso la farmacia stessa.

Titolo IV
PERIODO DI PROVA

Art. 8

Il periodo di prova ha la seguente durata:

<i>Livelli</i>	<i>Giorni di calendario</i>
1°S	90
1°	90
2°	60
3° e 4°	45
5° e 6°	15

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.

Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.

Titolo V
MERCATO DEL LAVORO

Art. 9

Le parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.

Apprendistato - Pregressa normativa

Art. 10

La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dall'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente c.c.n.l. quale parte integrante dello stesso.

Apprendistato

Art. 11

Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.

A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.

In questo quadro, le parti assegnano all'Ente bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 12

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

a) Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

b) La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (2°, 3° e 4° livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.

c) La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

d) Per quanto attiene all'inquadramento dell'apprendista si applicano le disposizioni di legge.

e) Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto b) che precede.

f) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l.

g) Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 47, 2° comma, D.Lgs. n. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.

h) La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.

i) Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.

j) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.

La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dall'Ente bilaterale.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.

N.d.R.: L'accordo 14 giugno 2012 prevede quanto segue:

Premesso che

- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo unico dell'apprendistato;
 - anche in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro Paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;
 - è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante;
- si conviene che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. il rapporto di lavoro dell'apprendista in farmacia è così regolato:

Parte generale

- A) L'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal c.c.n.l. per i rispettivi livelli di assunzione.
- B) La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla legge di tre anni per le figure professionali del 2°, 3°, 4° livello e per il farmacista collaboratore (1° livello).
- C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del c.c.n.l. 26 maggio 2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente tabella:

	Livello di ingresso (dal 1° al 12° mese)	Livello intermedio (dal 13° al 36° mese)	Livello di uscita
Farmacista	1	1	1
Commesso	6	5	4
Magazziniere	6	5	4
Contabile	6	5	4

D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.

E) Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella Parte speciale che segue.

G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il farmacista collaboratore, 46 ore medie annue per il magazziniere e contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), "on the job" ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.

H) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.

In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa con atto scritto.

I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.

J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

K) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l. 26 maggio 2009.

L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.

M) Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livello. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, all'infortunio e all'indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal c.c.n.l. per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.

N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (Fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.

O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. 26 maggio 2009.

P) In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.

Parte speciale

Piano formativo apprendisti

Figura professionale: farmacista collaboratore

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio all'utenza.

Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle risorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività aziendale;
- applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del lavoro;
- sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Programma formativo laureati

Farmacista collaboratore

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Legislazione normativa: (36 ore)	Norme di settore e modalità di aggiornamento Deontologia professionale Privacy in farmacia Tessera sanitaria Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Ruolo della farmacia nel SSN	HACCP: analisi dei punti critici; manuale della farmacia Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia	Norme di buona preparazione Normativa sul doping
Comunicazione: (24 ore)	Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza	Relazione con i fornitori
Gestione professionale: (104 ore)	Classificazione dei farmaci ai fini della distribuzione al pubblico Tipologie di ricette Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope Farmaci per la terapia del dolore Farmaci equivalenti Farmaci veterinari La distribuzione per conto Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali	Materiale di medicazione: utilizzi specifici Presidi medico-chirurgici Prodotti apteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Dermocosmesi Disciplina dei prezzi di vendita	Le preparazioni magistrali Uso dei registri obbligatori Servizi in farmacia (CUP, autoanalisi, ecc.) Ispezioni in farmacia da parte delle autorità preposte
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (30 ore)	Banca dati prodotti Vendita al banco Acquisizione TS Riordino dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Analisi, statistiche, inventario Sistemi di approvvigionam. e gestione degli acquisti Tariffazione
Servizio di cassa e contabilità: (4 ore)	Lo scontrino fiscale parlante Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso	-	-

Figura professionale: contabile d'ordine

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda.

Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti della farmacia;
- registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all'ambito strettamente contabile;
- confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;

- gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;
- gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
- gestire un archivio e uno scadenziario;
- scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della segreteria);
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Programma formativo non laureati 4° liv.

Contabile d'ordine

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Cultura generale: (26 ore)	Conoscenza della specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo della farmacia nel SSN	-	-
Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia: (36 ore)	Conoscenza dei sistemi gestionali della farmacia Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e videoscrittura	Organizzazione e gestione di archivi elettronici	Gestione dello scadenziario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione
Comunicazione: (16 ore)	Primi approcci di relazione	Relazione con i fornitori Relazione con le banche	Relazione con l'utente: informazione e consulenza
Gestione del magazzino e delle vendite: (34 ore)	Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia	Redazione di rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti	Organizzazione e gestione del flusso delle ricette in entrata e preparazione alla tariffazione
Utilizzo del registratore di cassa e contabilità: (26 ore)	Scontrino fiscale parlante	Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso	Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica Fatturazione

Figura professionale: magazziniere

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci, fattori di presidio essenziali all'efficace funzionamento della farmacia stessa.

Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;

- conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;
- sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle d'accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all'interno del magazzino;
- avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli ordini;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Magazziniere

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Cultura generale: (22 ore)	Conoscenza della specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo della farmacia nel SSN	-	-
Comunicazione: (16 ore)	Primi approcci di relazione	Relazione con il personale della farmacia	Relazione con i fornitori
Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia: (22 ore)	Banca dati dei prodotti Controllo dei prodotti in arrivo Carico dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Inventario dei prodotti
Gestione del magazzino e delle vendite: (78 ore)	Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello smistamento e stoccaggio Disimballaggio e gestione degli imballi Applicazione prezzi e codici a barre Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali Nozioni di HACCP Conoscenze amministrative di base (fatture, bolle)	Scadenze dei prodotti medicinali e parafarmaceutici Riscontro merci Sistemi di approvvigionamento dei prodotti Elementi di logistica	Riassortimento delle scorte Allestimento delle esposizioni Elementi di logistica

Figura professionale: commesso in farmacia

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla figura del farmacista.

Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;

- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo;
- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale della farmacia, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Commesso in farmacia

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Legislazione e normativa: (30 ore)	Norme di settore e modalità di aggiornamento Consapevolezza del ruolo Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Privacy in farmacia Ruolo della farmacia nel SSN	HACCP: analisi dei punti critici Norme di settore e modalità di aggiornamento	Norme di settore e modalità di aggiornamento
Comunicazione: (24 ore)	Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza	Relazione con i fornitori
Gestione professionale: (90 ore)	Tipologie di ricette Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali Gestione del magazzino e delle vendite Elementi di cosmetica Prodotti sanitari ed elettromedicali Vetrinistica e merchandising	Prodotti apteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica Disciplina dei prezzi di vendita	Prodotti apteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (24 ore)	Banca dati prodotti Riordino dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Analisi, statistiche, inventario Tariffazione

Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo
e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore

Art. 13

Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:

- 1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1° livello è fissata in 24 mesi;
- 2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1° livello;
- 3) l'inquadramento avverrà nel 1° livello;

4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;

5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;

6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;

7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;

8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Dichiarazione a verbale

Le parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.

In questa prospettiva l'Ente bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante si veda l'accordo 14 giugno 2012 in calce al c.c.n.l.

Contratto a termine

Art. 14

Le parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001.

Contratto di inserimento

Art. 15

1) Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

2) In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

3) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

4) la durata, individuata ai sensi del successivo punto 10;
5) l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 12a);
6) l'orario di lavoro, determinato in base al c.c.n.l., in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

7) fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Dopo il dodicesimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro il dipendente passerà al livello di inquadramento superiore.

8) Il farmacista collaboratore sarà assunto con contratto di inserimento al 1° livello, senza inquadramento inferiore.

9) Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione o dell'adeguamento delle competenze professionali.

10) Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.

11) Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

12) Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:

a) l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal c.c.n.l. per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento;

b) un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l'integrale trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l.

13) L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal godimento di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal c.c.n.l. (lavoro notturno, festivo, ecc.).

14) Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.

15) La percentuale prevista dall'art. 54, 3° comma, D.Lgs. n. 276/2003 viene elevata dal 60% al 70%.

16) Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Lavoro a tempo parziale

Art. 16

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.

Art. 17

1) Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura massima stabilita dalla legge all'art. 1, 2° comma, lett. e), D.Lgs. 25

febbraio 2000, n. 61, così come modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o verticale.

2) Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

3) Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1 che precede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.

4) Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfettaria ed onnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57.

5) Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono forfetarie ed onnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.

6) La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

7) La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali.

8) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6 e 7 che precedono, comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfettaria ed onnicomprensiva pari al 10% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quattro mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante:

a) dalla esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale;

b) dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo;

c) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.

9) Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.

10) Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di effettivo lavoro.

11) Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.

12) Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.

Disposizioni finali sul Titolo V

Dopo 24 mesi dall'applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.

Titolo VI ORARIO DI LAVORO

Art. 18

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella

settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali e può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.

Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'art. 108, 2° comma del presente c.c.n.l., per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.

Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le parti convengono quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, 4° comma, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.

Titolo VII LAVORO STRAORDINARIO

Art. 19

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'art. 18 del presente c.c.n.l.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'art. 18, tenuto anche conto del servizio per turno.

Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario.

In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 20

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 18 del presente c.c.n.l., verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57:

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40^a ora settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo art. 25;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.

Le norme di questo articolo non si applicano all'istituto del servizio notturno se non espressamente richiamate.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Titolo VIII SERVIZIO NOTTURNO

Art. 21

Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla autorità

competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.

Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 58 viene compensato come segue:

a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:

- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 57 per le prime 8 ore di servizio;

- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.

b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:

- con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 57, per le prime otto ore di servizio;

- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58, maggiorata del 10% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.

c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:

- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;

- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali previste dall'art. 25, le ore di servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57.

Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.

Art. 22

In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla tariffa nazionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente 1° comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

Art. 23

In conformità alle previsioni dell'art. 13, 1° comma, del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Titolo IX

RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI

Art. 24

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:

- al 13% di 1/173 della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.

Art. 25

Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

- 1° giorno dell'anno;
- giorno dell'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 25 aprile - la Liberazione;
- 1° maggio - Festa dei lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al 1° comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.

Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrono in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.

Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 26

Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:

- 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
- giorno dell'Ascensione;
- giorno del Corpus Domini;
- 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie (*).

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 58, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nota a verbale

Le parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, quelle derivanti dall'assenza del lavoratore dal servizio per una delle seguenti cause:

- Tbc;
- aspettativa per una delle cause previste dal c.c.n.l. o dalle leggi vigenti;
- astensione facoltativa "post-partum";
- chiamata o richiamo alle armi;
- o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione della retribuzione.

(*) *Le ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:*

- 1° gennaio 1983: 24 ore in ragione d'anno;
- 1° gennaio 1986: 6 ore in ragione d'anno;
- 1° gennaio 1988: 6 ore in ragione d'anno;
- 1° aprile 1999: 4 ore in ragione d'anno.

Art. 27

Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 25 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.

Titolo X
FERIE

Art. 28

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Norma transitoria

La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.

Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista al Titolo XII del c.c.n.l. 17 dicembre 1985.

Art. 29

E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all'ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura.

In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Il termine di 18 mesi di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 viene portato a 24 mesi.

Art. 30

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 31

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

Art. 32

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Art. 33

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Art. 34

Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.

Titolo XI
ASSENZE

Art. 35

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% della retribuzione normale;
- b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare o di assenza non giustificata di oltre 3 giorni, licenziamento senza preavviso per causa del lavoratore.

Titolo XII
CONGEDI E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 36

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo la documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Art. 37

In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.

Art. 38

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

Interventi di sostegno per la formazione continua
prevista dalle norme che regolano l'E.C.M.

Art. 39***(Vedi accordo di rinnovo in nota)***

Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l'acquisizione di crediti formativi correlati all'E.C.M., le parti convengono sull'istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.

A tale fine le parti, a modifica ed integrazione del verbale di intesa del 26 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano quanto segue:

1) la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2008.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita;

2) la farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2008.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2008 al farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 - può essere corrisposto, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del c.c.n.l.

In sede regionale ed entro il 31 ottobre 2008, la materia potrà essere diversamente definita.

In caso di modifiche normative, le parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare.

Il verbale di intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.

N.d.R.: L'accordo 2 febbraio 2010 prevede quanto segue:

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2009.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 - può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre

il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);*
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;*
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;*
- permessi sindacali;*
- videosorveglianza;*
- apprendistato.*

N.d.R.: L'accordo 16 novembre 2010 prevede quanto segue:

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2010.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2010.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2010 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2010 - può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 28 febbraio 2011, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del c.c.n.l.

Titolo XIII SOSPENSIONE DAL LAVORO

Art. 40

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.

Titolo XIV ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Art. 41

Per la durata di vigenza del presente c.c.n.l. il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore una aspettativa non retribuita e senza decorso dell'anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.

Titolo XV CHIAMATA, RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE

Art. 42

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.

A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualità di volontari in servizio civile, secondo le norme di cui agli artt. 31, 33, 35 della legge stessa.

Art. 43

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nella anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).

Tale periodo, peraltro, va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto la durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

- a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
- b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
- c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
- d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Titolo XVI

MALATTIE, INFORTUNI E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 44

Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.

Art. 45

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla farmacia da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 35 del presente contratto.

Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del lavoro.

Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 47 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla regione.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 46

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 90 e 91 del presente contratto.

Art. 47

Durante la malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 50.

Le parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per infortunio o malattia professionale.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Art. 48

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);

2) l'80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°;

3) il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 21° in poi.

Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%. Il trattamento economico a carico dell'INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno posti a conguaglio con i contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale. Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto erogato dall'INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.

Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della retribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

Al fine della riscossione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Il lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'INPS.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale data.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lett. a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

Art. 49

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art. 47 del presente c.c.n.l., sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle seguenti condizioni:

1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 47; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 50

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 51

Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.

Art. 52

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Art. 52 bis

Le parti convengono sulla necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano efficacemente intervenire a favore dei lavoratori.

Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di affidare all'Ente bilaterale il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il 30 ottobre 2008 alle parti stipulanti.

Le parti stipulanti si impegnano, entro il 31 dicembre 2008, ad attivare una specifica sessione di negoziazione finalizzata a dare attuazione all'assistenza sanitaria integrativa che, nell'auspicato caso di esito positivo di tale negoziazione, sarà resa operativa entro il 31 marzo 2009.

Titolo XVII TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 53

La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Titolo XVIII ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 54

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto a norma dell'art. 5. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Titolo XIX ANZIANITA' CONVENZIONALE

Art. 55

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

- a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
- b) decorati al valore ed insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenda;
- c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio all'atto della entrata in vigore del presente contratto.

Titolo XX SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 56

Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1993 è calcolato in base ai valori indicati nella allegata Tabella F e l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 1996 è calcolato in base ai valori indicati nella medesima Tabella F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

E' quindi escluso il ricalcolo in base alla allegata Tabella F dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° gennaio 1993 e dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° febbraio 1996.

Titolo XXI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 57

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
- b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
- c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente c.c.n.l.;
- d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l.;
- e) l'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) di euro 10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.

Art. 58

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

Art. 59

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art. 60

La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, 2° comma del presente contratto.

Art. 61

Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al Titolo II del presente contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegare Tabella A (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e D (farmacie rurali sussidiate).

L'indennità speciale quadri di cui all'art. 4 c.c.n.l. viene incrementata nella misura e con le decorrenze indicate nella allegata Tabella C.

Art. 62

In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente contratto.

Art. 63

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, le misure dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.

Art. 64

Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

"Una tantum"

Art. 65

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

L'"una tantum" verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nelle allegate Tabella B (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) ed E (farmacie rurali sussidiate).

L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

- a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
- b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della erogazione della seconda tranche l'importo dell'"una tantum" verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di "una tantum" saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Incrementi economici

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. Allegati A e B per le farmacie rurali sussidiate).

L'"una tantum" verrà pagata secondo gli importi ed i termini indicati nella tabella allegata (v. Allegato C).

L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

- a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);*

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa). L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

Titolo XXII MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Art. 66

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso la farmacia.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al D.Lgs. n. 151/2001 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 58.

Art. 67

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del diritto.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 66.

Titolo XXIII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 68

Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art. 70.

Art. 69

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.

Art. 70

Ai sensi della legge 11 maggio 1990, n. 108, il licenziamento non può effettuarsi che per giusta causa (art. 69 del presente contratto con riferimento all'art. 2119 del codice civile e art. 90, punto 5, del presente c.c.n.l.) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova ed i lavoratori che siano in possesso dei requisiti pensionistici.

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall'appartenenza al sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 71

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione del medesimo presso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

Art. 72

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del 3° comma dello stesso art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e cioè:

- licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della farmacia, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel 1° comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 80.

Art. 73

Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13^a e 14^a mensilità.

Art. 74

In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 75

In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 76

In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.

Art. 77

I termini di preavviso sono i seguenti:

<i>Livelli</i>	<i>Giorni di calendario</i>
1°S	90
1°	90
2°	60
3° e 4°	45
5° e 6°	15

e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.

Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità sanitarie locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere.

Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta giorni.

Art. 78

Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.

Art. 79

In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dal successivo art. 83.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 77 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 77.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 80

In conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 83 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 77 e confermate, a pena di nullità, dall'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese.

Art. 81

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 82

La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine.

Art. 83

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
- le indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (INPS, INAIL) (1);
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del c.c.n.l. 21 ottobre 1982.

(1) 3° comma, art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al 1° comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro."

Art. 84

Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 85

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l'attivazione della previdenza complementare.

Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa pari all'1,05% a carico del datore di lavoro ed allo 0,55% a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo "una tantum" di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.

Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il t.f.r.

La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.

N.d.R.: L'accordo 30 settembre 2010 prevede quanto segue:

Per valutare l'ipotesi di confluenza dei soli lavoratori attualmente aderenti a PREVIPROF in Fon.Te.

Le parti, premesso che:

- la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento della base associativa minima necessaria;

- nell'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti istitutive è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te.;

- in data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei Fondi interessati e trasmesso alla COVIP, per definire il percorso operativo;

- la COVIP nella lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza all'esercizio dell'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione delle intenzioni manifestate dai Fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nell'interesse degli iscritti e delle parti istitutive del Fondo;

- lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori dei settori "affini" a tale Fondo in presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di Fon.Te.;

- il c.c.n.l. per i dipendenti da Farmacia privata 26 maggio 2009 prevede all'art. 85 l'attivazione della previdenza complementare con la facoltà dei dipendenti di adesione a PREVIPROF.

Le parti in considerazione del provvedimento adottato dalla COVIP e di quanto citato nella premessa, al fine di salvaguardare la posizione degli attuali iscritti a PREVIPROF, concordano:

- che PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;

- di continuare sul percorso della previdenza complementare individuando, per i soli lavoratori dipendenti già iscritti alla data odierna a PREVIPROF, il fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. quale Fondo al quale verrà versata la contribuzione dovuta in applicazione del c.c.n.l. vigente.

La validità del presente accordo è vincolata all'adozione delle necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo Fon.Te.

Le parti si riservano nell'imminente rinnovo contrattuale di modificare l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti di Farmacia privata 26 maggio 2009 operando le scelte che saranno valutate come più utili per la categoria dei dipendenti di Farmacia privata.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Previdenza complementare

Le parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30 settembre 2010, di modificare l'ultimo comma dell'art. 85, c.c.n.l. nei seguenti termini:

"la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati a FON.TE.".

Titolo XXIV NORME DISCIPLINARI

Art. 86

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio e quanto previsto dall'art. 2105 cod. civ., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della farmacia.

Art. 87

E' vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 88

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore potrà raddoppiare l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Art. 89

E' dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Art. 90

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 35 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 88 per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dall'art. 35, dal 1° e 2° comma dell'art. 86 e dal 3° comma dell'art. 88 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.

Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge che regolano il servizio farmaceutico.

Art. 91

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 35, 88 e 90 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di cui al 1° comma, n. 1, del precedente art. 90 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIV e nell'art. 35 del presente c.c.n.l. devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Art. 92

Ove il dipendente sia privato della libertà o sospeso dall'esercizio della professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

Titolo XXV DIRITTI SINDACALI

Art. 93

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 94

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle farmacie che rientrano nel disposto di cui all'articolo precedente, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.

Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);*
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;*
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;*
- permessi sindacali;*
- videosorveglianza;*
- apprendistato.*

Art. 95

In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.

Art. 96

Le parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. A tal fine le parti si incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.

Art. 97

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.

L'elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o provinciale dei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni dall'avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.

Il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta dell'Organizzazione sindacale cui appartiene, avrà diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all'anno.

Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con tre giorni di anticipo salvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale termine.

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere licenziati durante il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica, limitatamente a quanto previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.

Art. 98

In considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata da un ridotto numero di addetti per farmacia, le parti concordano di sostituire, per la durata del presente contratto, le modalità di applicazione diretta delle norme contenute negli artt. 99 del c.c.n.l. 10 luglio 1990, 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 96 e 97 del presente c.c.n.l., con l'istituto di ore di permessi sindacali retribuiti alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti, fissato per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:

- 2008: euro 200.000,00;
- 2009: euro 205.000,00;
- 2010: euro 210.000,00

se, alla scadenza contrattuale del presente c.c.n.l., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo.

Gli importi di cui al 1° comma sono posti a carico dei titolari di farmacia con dipendenti.

In conseguenza di quanto sopra le parti concordano di sospendere, per la durata del presente contratto, l'applicazione del 3° comma dell'art. 97 del presente contratto.

A parziale deroga del 1° e 2° comma dell'art. 97, e per la durata del presente contratto, le parti convengono di riconoscere quali dirigenti sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti di cui al monte ore nazionale, quelli la cui designazione venga comunicata da parte della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL nazionali all'Ente bilaterale nazionale e alla FEDERFARMA a mezzo di lettera raccomandata.

La FEDERFARMA provvederà a comunicare la designazione al titolare di farmacia interessato.

Con decorrenza dal 1° settembre 2008 i lavoratori dipendenti - che non manifesteranno espressamente una volontà diversa - verseranno all'Ente bilaterale un contributo nella misura di € 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.

Dichiarazione a verbale di FEDERFARMA

FEDERFARMA dichiara che se le risorse (di cui al 1° comma dell'art. 98 c.c.n.l.) a disposizione dell'Ente bilaterale non fossero sufficienti a consentire a ciascuna delle tre OO.SS. stipulanti di fruire di almeno due distacchi sindacali a tempo pieno (o equivalente) per ciascuna O.S. da fruire a decorrere dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo, verserà per il solo anno 2009 un contributo straordinario per garantire all'Ente bilaterale le risorse finanziarie necessarie per tali distacchi. Per il 2010 le parti stipulanti si incontreranno per definire idonee soluzioni.

Art. 99

Il monte ore permessi sindacali potrà essere utilizzato dalle OO.SS. per ciascuno degli anni di cui all'art. 98 fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche posizioni sull'istituto in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi dei parametri utilizzati.

Le parti si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta utilizzazione dell'istituto si atterranno alla seguente regolamentazione:

1) nelle farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un dirigente sindacale;

2) il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi) nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed all'Ente bilaterale nazionale;

3) il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui programmazione semestrale sarà preventivamente comunicata, entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS. nazionali stipulanti all'Ente bilaterale nazionale ed alla FEDERFARMA.

L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al titolare di farmacia ed alla FEDERFARMA da parte delle OO.SS. nazionali con un preavviso di 15 giorni.

Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell'anno successivo e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2010.

Art. 100

Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.

La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

Titolo XXVI SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 101

Le parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, la FEDERFARMA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.

Art. 102

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti affidano all'Ente bilaterale nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l'unicità dell'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente accordo di rinnovo.

L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.

A tal fine l'Ente bilaterale nazionale assume le seguenti iniziative:

A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;

B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:

B.1. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;

B.2. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente bilaterale nazionale potrà richiedere il patrocinio della FOFI;

B.3. l'Ente bilaterale nazionale chiederà l'intervento finanziario delle regioni e del Fondo sociale europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;

B.4. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;

B.5. l'Ente bilaterale nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;

B.6. la programmazione dell'impegno formativo dell'apprendista;

C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;

D. studio, ricerca, progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia.

Le parti, in base al progetto elaborato dall'Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;

E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le parti.

Per la pratica realizzazione di quanto sopra le parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia, il contributo da destinare all'Ente bilaterale nazionale per gli anni 2008, 2009, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità. Se, alla scadenza del presente c.c.n.l., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l'anno 2010.

Dichiarazione congiunta

Le parti stipulanti chiederanno all'Ente bilaterale di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente c.c.n.l. su tutto il territorio nazionale.

Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell'Ente bilaterale.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);*
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;*
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;*
- permessi sindacali;*
- videosorveglianza;*
- apprendistato.*

Titolo XXVII RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 103

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 105.

Art. 104

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, le Associazioni regionali dei titolari di farmacie private aderenti alla FEDERFARMA e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato.

Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.

Art. 105

La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e le Associazioni regionali dei titolari di farmacie private aderenti alla FEDERFARMA.

Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:

a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:

- 1) turni e nastri orari;
- 2) inventari annuali;
- 3) mercato del lavoro;
- 4) servizio notturno e reperibilità;

5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente bilaterale nazionale, su proposta delle parti a livello regionale;

6) progetti formativi da sottoporre all'Ente bilaterale nazionale;

b) la determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, ecc.).

Nel caso in cui l'incontro fra le parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima delle trattative fissata in sei mesi, una delle parti interessate può ricorrere alla Commissione paritetica nazionale che procederà alle convocazioni relative.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali, ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali, sia nella fase che precede le eventuali trattative a livello regionale, sia durante le trattative stesse.

Titolo XXVIII
NORMA APPALTI

Art. 106

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:

1) obbligo dell'impresa di applicare integralmente il c.c.n.l. sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;

2) obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del t.f.r. - contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;

3) obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l'impresa è obbligata a produrre;

4) obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza dell'impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.

Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

Titolo XXIX
DECORRENZA E DURATA

*Art. 107****(Vedi accordo di rinnovo in nota)***

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° febbraio 2006 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2010, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.

Nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2010, non si terrà conto dell'inflazione reale intervenuta anteriormente alla data di stipula del presente accordo.

Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 per un esame dell'andamento inflattivo.

Ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Durata

L'art. 107, 1° comma c.c.n.l. viene modificato prevedendosi la durata triennale di vigenza del nuovo c.c.n.l. che andrà a scadere il 31 gennaio 2013.

Allegato (all'art. 83)

Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. c), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio sanitario nazionale di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.

Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.

4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 si riconoscerà l'anticipazione in qualsiasi momento, con computo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1.

6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all'erogazione della somma.

7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da Organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

9) Il presente accordo ha validità fino al 31 gennaio 2002 e s'intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale rinnovo.

Tabella A

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Farmacie private

Livelli	Paga base al 31/7/2008	Aumento c.c.n.l. 1/8/2008	Nuova paga base dall'1/8/2008	Contin.	E.d.r.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.261,86	157,44	1.419,30	536,07	10,33	110,00	2.075,70
1° + 12 anni	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33	110,00	1.857,97
1° + 2 anni	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33	100,00	1.847,97
1°	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33		1.747,97
2°	894,73	124,22	1.018,95	521,63	10,33		1.550,91
3°	825,22	117,94	943,16	519,00	10,33		1.472,49
4°	733,53	109,64	843,17	515,40	10,33		1.368,90
5°	637,78	101,01	738,79	512,07	10,33		1.261,19
6°	563,93	94,32	658,25	509,11	10,33		1.177,69

Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° livello: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

3° livello: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

2° livello: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%.

Retribuzione

4° livello - primi 12 mesi	586,82	87,71	674,54	515,40	10,33
4° livello - secondi 12 mesi	660,18	98,68	758,85	515,40	10,33
3° livello - primi 18 mesi	660,18	94,35	754,53	519,00	10,33
3° livello - secondi 18 mesi	742,70	106,14	848,84	519,00	10,33
2° livello - primi 24 mesi	715,78	99,37	815,16	521,63	10,33
2° livello - secondi 24 mesi	805,26	111,80	917,06	521,63	10,33

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 31/7/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 1/8/2009</i>	<i>Nuova paga base dall'1/8/2009</i>	<i>Contin.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.419,30	39,36	1.458,66	536,07	10,33	130,00	2.135,06
1° + 12 anni	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	130,00	1.912,97
1° + 2 anni	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	100,00	1.882,97
1°	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33		1.782,97
2°	1.018,95	31,05	1.050,00	521,63	10,33		1.581,96
3°	943,16	29,48	972,64	519,00	10,33		1.501,97
4°	843,17	27,41	870,58	515,40	10,33		1.396,31
5°	738,79	25,25	764,04	512,07	10,33		1.286,44
6°	658,25	23,58	681,83	509,11	10,33		1.201,27

Per gli apprendisti si procederà alla riparametrizzazione nelle misure di cui all'accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° livello: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

3° livello: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

2° livello: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%.

Retribuzione

4° livello - primi 12 mesi	674,54	21,93	696,46	515,40	10,33
4° livello - secondi 12 mesi	758,85	24,67	783,52	515,40	10,33
3° livello - primi 18 mesi	754,53	23,59	778,11	519,00	10,33
3° livello - secondi 18 mesi	848,84	26,54	875,38	519,00	10,33
2° livello - primi 24 mesi	815,16	24,84	840,00	521,63	10,33
2° livello - secondi 24 mesi	917,06	27,95	945,01	521,63	10,33

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Allegato A

Farmacie private

<i>Livelli</i>	<i>Paga base all'1/08/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2011</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2011</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.458,66	58,48	1.517,14	536,07	10,33	130,00	2.193,54
1° + 12 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	130,00	1.964,97
1° + 2 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	100,00	1.934,97
1°	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	-	1.834,97
2°	1.050,00	46,14	1.096,14	521,63	10,33	-	1.628,10
3°	972,64	43,81	1.016,45	519,00	10,33	-	1.545,78
4°	870,58	40,72	911,30	515,40	10,33	-	1.437,03
5°	764,04	37,52	801,56	512,07	10,33	-	1.323,96
6°	681,83	35,03	716,86	509,11	10,33	-	1.236,30

Livelli	Paga base al 30/04/2012	Aumento c.c.n.l. 01/05/2012	Nuova paga base dall'1/05/2012	Conting.	E.d.r.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.517,14	33,74	1.550,88	536,07	10,33	130,00	2.227,28
1° + 12 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	130,00	1.994,97
1° + 2 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	100,00	1.964,97
1°	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	-	1.864,97
2°	1.096,14	26,62	1.122,76	521,63	10,33	-	1.654,72
3°	1.016,45	25,27	1.041,72	519,00	10,33	-	1.571,05
4°	911,30	23,49	934,79	515,40	10,33	-	1.460,52
5°	801,56	21,65	823,21	512,07	10,33	-	1.345,61
6°	716,86	20,21	737,07	509,11	10,33	-	1.256,51
Livelli	Paga base al 30/11/2012	Aumento c.c.n.l. 01/12/2012	Nuova paga base dall'1/12/2012	Conting.	E.d.r.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.550,88	28,12	1.579,00	536,07	10,33	130,00	2.255,40
1° + 12 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	130,00	2.019,97
1° + 2 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	100,00	1.989,97
1°	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	-	1.889,97
2°	1.122,76	22,18	1.144,94	521,63	10,33	-	1.676,90
3°	1.041,72	21,06	1.062,78	519,00	10,33	-	1.592,11
4°	934,79	19,58	954,37	515,40	10,33	-	1.480,10
5°	823,21	18,04	841,25	512,07	10,33	-	1.363,65
6°	737,07	16,84	753,91	509,11	10,33	-	1.273,35

Tabella B

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

"Una tantum" farmacie private

Livelli	"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 1/10/2008	"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 31/3/2009	"Una tantum" c.c.n.l. totale
1° super	674,76	697,25	1.372,01
1°	600,00	620,00	1.220,00
2°	532,36	550,11	1.082,48
3°	505,44	522,29	1.027,74
4°	469,88	485,55	955,43
5°	432,91	447,34	880,25
6°	404,25	417,72	821,97

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Allegato C

"Una tantum" farmacie private

Livelli	"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012	"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012	"Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012	"Una tantum" c.c.n.l. totale
1° super	337,38	314,89	303,64	955,91
1°	300,00	280,00	270,00	850,00

2°	266,18	248,44	239,56	754,18
3°	252,72	235,87	227,45	716,05
4°	234,94	219,28	211,45	665,67
5°	216,45	202,02	194,81	613,29
6°	202,12	188,65	181,91	572,69

Tabella C

Indennità speciale quadri

Livelli	I.S.Q.	Aumento 1/12/2007	Nuova I.S.Q. da 1/12/2007	Aumento 1/8/2008	Nuova I.S.Q. da 1/8/2008	Aumento 1/3/2009	Nuova I.S.Q. dall'1/3/2009
1° super	100,71	9,29	110,00	-	110,00	20,00	130,00
1° + 12 anni	100,71	9,29	110,00	-	110,00	20,00	130,00
1°+ 2 anni	82,63	-	82,63	17,37	100,00	-	100,00

Tabella D

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Farmacie rurali sussidiate

Livelli	Paga base al 31/7/2008	C.c.n.l. 1/8/2008	Nuova paga base dall'1/8/2008	Contin.	E.d.r.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.211,38	151,15	1.362,53	536,07	10,33	110,00	2.018,93
1° + 12 anni	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33	110,00	1.809,68
1°+ 2 anni	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33	100,00	1.799,68
1°	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33		1.699,68
2°	858,95	119,25	978,20	521,63	10,33		1.510,16
3°	792,22	113,22	905,44	519,00	10,33		1.434,77
4°	704,18	105,25	809,43	515,40	10,33		1.335,16
5°	612,27	96,97	709,24	512,07	10,33		1.231,64
6°	541,36	90,55	631,91	509,11	10,33		1.151,35

Per gli apprendisti si procederà alla riparametrizzazione nelle misure di cui all'accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° livello: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

3° livello: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

2° livello: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%.

Retribuzione

4° livello - primi 12 mesi	563,34	84,20	647,54	515,40	10,33
4° livello - secondi 12 mesi	633,76	94,73	728,49	515,40	10,33
3° livello - primi 18 mesi	633,78	90,57	724,35	519,00	10,33
3° livello - secondi 18 mesi	713,00	101,90	814,90	519,00	10,33
2° livello - primi 24 mesi	687,16	95,40	782,56	521,63	10,33
2° livello - secondi 24 mesi	773,08	107,32	880,38	521,63	10,33

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 31/7/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 1/8/2009</i>	<i>Nuova paga base dall'1/8/2009</i>	<i>Contin.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.362,53	37,79	1.400,32	536,07	10,33	130,00	2.076,72
1° + 12 anni	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	130,00	1.863,28
1° + 2 anni	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	100,00	1.833,28
1°	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33		1.733,28
2°	978,20	29,81	1.008,01	521,63	10,33		1.539,97
3°	905,44	28,30	933,74	519,00	10,33		1.463,07
4°	809,43	26,31	835,74	515,40	10,33		1.361,47
5°	709,24	24,24	733,48	512,07	10,33		1.255,88
6°	631,91	22,64	654,55	509,11	10,33		1.173,99

Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° livello: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

3° livello: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%;

2° livello: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%.

Retribuzione

4° livello - primi 12 mesi	647,54	21,05	668,59	515,40	10,33
4° livello - secondi 12 mesi	728,49	23,68	762,17	515,40	10,33
3° livello - primi 18 mesi	724,35	22,64	746,99	519,00	10,33
3° livello - secondi 18 mesi	814,90	25,47	840,37	519,00	10,33
2° livello - primi 24 mesi	782,56	23,85	806,41	521,63	10,33
2° livello - secondi 24 mesi	880,38	26,83	907,21	521,63	10,33

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Allegato B

Farmacie rurali sussidiate

<i>Livelli</i>	<i>Paga base all'1/08/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2011</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2011</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.400,32	56,14	1.456,46	536,07	10,33	130,00	2.132,86
1° + 12 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	130,00	1.913,20
1° + 2 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	100,00	1.883,20
1°	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	-	1.783,20
2°	1.008,01	44,29	1.052,30	521,63	10,33	-	1.584,26
3°	933,74	42,05	975,79	519,00	10,33	-	1.505,12
4°	835,74	39,09	874,83	515,40	10,33	-	1.400,56
5°	733,48	36,02	769,50	512,07	10,33	-	1.291,90
6°	654,55	33,63	688,18	509,11	10,33	-	1.207,62
<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/04/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/05/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/05/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.456,46	32,39	1.488,85	536,07	10,33	130,00	2.165,25
1° + 12 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	130,00	1.942,00
1° + 2 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	100,00	1.912,00

1°	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	-	1.812,00
2°	1.052,30	25,55	1.077,85	521,63	10,33	-	1.609,81
3°	975,79	24,26	1.000,05	519,00	10,33	-	1.529,38
4°	874,83	22,55	897,38	515,40	10,33	-	1.423,11
5°	769,50	20,78	790,28	512,07	10,33	-	1.312,68
6°	688,18	19,40	707,58	509,11	10,33	-	1.227,02
<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/11/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.488,85	26,99	1.515,84	536,07	10,33	130,00	2.192,24
1° + 12 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	130,00	1.966,00
1° + 2 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	100,00	1.936,00
1°	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	-	1.836,00
2°	1.077,85	21,29	1.099,14	521,63	10,33	-	1.631,10
3°	1.000,05	20,22	1.020,27	519,00	10,33	-	1.549,60
4°	897,38	18,80	916,18	515,40	10,33	-	1.441,91
5°	790,28	17,32	807,60	512,07	10,33	-	1.330,00
6°	707,58	16,17	723,75	509,11	10,33	-	1.243,19

Tabella E

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

"Una tantum" farmacie rurali sussidiate

<i>Livelli</i>	<i>"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 1/10/2008</i>	<i>"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 31/3/2009</i>	<i>"Una tantum" c.c.n.l. totale</i>
1° super	647,77	669,36	1.317,13
1°	576,00	595,20	1.171,20
2°	511,07	528,11	1.039,18
3°	485,23	501,40	986,63
4°	451,09	466,12	917,21
5°	415,59	429,45	845,04
6°	388,08	401,02	789,10

N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:

Allegato C

"Una tantum" farmacie rurali sussidiate

<i>Livelli</i>	<i>"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012</i>	<i>"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012</i>	<i>"Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012</i>	<i>"Una tantum" c.c.n.l. totale</i>
1° super	323,88	302,29	291,50	917,67
1°	288,00	268,80	259,20	816,00
2°	255,54	238,50	229,98	724,02
3°	242,61	226,44	218,35	687,40
4°	225,54	210,51	202,99	639,04
5°	207,80	193,94	187,02	588,76
6°	194,04	181,10	174,64	549,78

Tabella F

Scatti di anzianità (1° gennaio 1993)

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1° S	48.500
1°	47.000
2°	43.000
3°	42.000
4°	39.000
5°	38.000
6°	37.000

Scatti di anzianità (1° febbraio 1996)

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1° S	50.000
1°	49.000
2°	45.000
3°	44.000
4°	40.000
5°	39.000
6°	38.000

/

**Verbale di intesa 2 febbraio 2010
in materia di formazione continua**

Premesso che:

- l'art. 39 del vigente c.c.n.l. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all'acquisizione dei crediti formativi correlati all'E.C.M.;
- la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 80 euro l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;
- il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009;
- si appalesa necessario definire per il 2009 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2009;

Si è convenuto quanto segue.

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2009.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 - può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro

e non oltre il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del c.c.n.l.

//

**Accordo 30 settembre 2010
in materia di previdenza integrativa**

Per valutare l'ipotesi di confluenza dei soli lavoratori attualmente aderenti a PREVIPROF in Fon.Te.

Le parti, premesso che:

- la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento della base associativa minima necessaria;
- nell'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti istitutive è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te.;
- in data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei Fondi interessati e trasmesso alla COVIP, per definire il percorso operativo;
- la COVIP nella lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza all'esercizio dell'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione delle intenzioni manifestate dai Fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nell'interesse degli iscritti e delle parti istitutive del Fondo;
- lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori dei settori "affini" a tale Fondo in presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di Fon.Te.;
- il c.c.n.l. per i dipendenti da Farmacia privata 26 maggio 2009 prevede all'art. 85 l'attivazione della previdenza complementare con la facoltà dei dipendenti di adesione a PREVIPROF.

Le parti in considerazione del provvedimento adottato dalla COVIP e di quanto citato nella premessa, al fine di salvaguardare la posizione degli attuali iscritti a PREVIPROF, concordano:

- che PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;
- di continuare sul percorso della previdenza complementare individuando, per i soli lavoratori dipendenti già iscritti alla data odierna a PREVIPROF, il fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. quale Fondo al quale verrà versata la contribuzione dovuta in applicazione del c.c.n.l. vigente.

La validità del presente accordo è vincolata all'adozione delle necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo Fon.Te.

Le parti si riservano nell'imminente rinnovo contrattuale di modificare l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti di Farmacia privata 26 maggio 2009 operando le scelte che saranno valutate come più utili per la categoria dei dipendenti di Farmacia privata.

///

**Verbale di intesa 16 novembre 2010
in materia di formazione continua**

Si è convenuto quanto segue

Premesso che:

- l'art. 39 del vigente c.c.n.l. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all'acquisizione dei crediti formativi correlati all'E.C.M.;
- la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 80 euro l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M.,

debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;

- il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009 e per il 2010;
- per il 2009 è stata siglata un'intesa il 2 febbraio 2010;
- si appalesa necessario definire anche per il 2010 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2010;

Si è convenuto quanto segue

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2010.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2010.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2010 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2010 - può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 28 febbraio 2011, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del c.c.n.l.

IV

Accordo 18 aprile 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2011

Premesso che:

- l'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

- le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire, per l'anno 2011, la definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscono i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, per reperibilità;

Convengono che l'allegato accordo-quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Addì in

Tra
Organizzazione territoriale di Federfarma
e
FILCAMS-CGIL territoriale

FISASCAT-CISL territoriale
UILTUCS-UIL territoriale

Premesso che:

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2011;

Si conviene quanto segue:

per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del c.c.n.l. applicato presso le farmacie nella regione di (o nella provincia di) sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009-2010, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le farmacie, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel c.c.n.l. applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, per reperibilità) e alle altre voci retributive con analoga funzione eventualmente previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le farmacie applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti.

Le farmacie informeranno i dipendenti interessati e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

V

**Accordo 14 novembre 2011
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da farmacie private**

Previdenza complementare

Le parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30 settembre 2010, di modificare l'ultimo comma dell'art. 85, c.c.n.l. nei seguenti termini:

"la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati a FON.TE."

Normativa

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.

Incrementi economici

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. Allegati A e B per le farmacie rurali sussidiate).

L'"una tantum" verrà pagata secondo gli importi ed i termini indicati nella tabella allegata (v. Allegato C).

L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

Durata

L'art. 107, 1° comma c.c.n.l. viene modificato prevedendosi la durata triennale di vigenza del nuovo c.c.n.l. che andrà a scadere il 31 gennaio 2013.

Le parti si impegnano a definire la stesura del c.c.n.l. entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Allegato A

Farmacie private

<i>Livelli</i>	<i>Paga base all'1/08/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2011</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2011</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.458,66	58,48	1.517,14	536,07	10,33	130,00	2.193,54
1° + 12 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	130,00	1.964,97
1° + 2 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	100,00	1.934,97
1°	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	-	1.834,97
2°	1.050,00	46,14	1.096,14	521,63	10,33	-	1.628,10
3°	972,64	43,81	1.016,45	519,00	10,33	-	1.545,78
4°	870,58	40,72	911,30	515,40	10,33	-	1.437,03
5°	764,04	37,52	801,56	512,07	10,33	-	1.323,96
6°	681,83	35,03	716,86	509,11	10,33	-	1.236,30

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/04/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/05/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/05/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.517,14	33,74	1.550,88	536,07	10,33	130,00	2.227,28
1° + 12 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	130,00	1.994,97
1° + 2 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	100,00	1.964,97
1°	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	-	1.864,97
2°	1.096,14	26,62	1.122,76	521,63	10,33	-	1.654,72
3°	1.016,45	25,27	1.041,72	519,00	10,33	-	1.571,05
4°	911,30	23,49	934,79	515,40	10,33	-	1.460,52
5°	801,56	21,65	823,21	512,07	10,33	-	1.345,61
6°	716,86	20,21	737,07	509,11	10,33	-	1.256,51

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/11/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.550,88	28,12	1.579,00	536,07	10,33	130,00	2.255,40

1° + 12 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	130,00	2.019,97
1° + 2 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	100,00	1.989,97
1°	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	-	1.889,97
2°	1.122,76	22,18	1.144,94	521,63	10,33	-	1.676,90
3°	1.041,72	21,06	1.062,78	519,00	10,33	-	1.592,11
4°	934,79	19,58	954,37	515,40	10,33	-	1.480,10
5°	823,21	18,04	841,25	512,07	10,33	-	1.363,65
6°	737,07	16,84	753,91	509,11	10,33	-	1.273,35

Allegato B

Farmacie rurali sussidiate

<i>Livelli</i>	<i>Paga base all'1/08/2009</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2011</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2011</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.400,32	56,14	1.456,46	536,07	10,33	130,00	2.132,86
1° + 12 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	130,00	1.913,20
1° + 2 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	100,00	1.883,20
1°	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	-	1.783,20
2°	1.008,01	44,29	1.052,30	521,63	10,33	-	1.584,26
3°	933,74	42,05	975,79	519,00	10,33	-	1.505,12
4°	835,74	39,09	874,83	515,40	10,33	-	1.400,56
5°	733,48	36,02	769,50	512,07	10,33	-	1.291,90
6°	654,55	33,63	688,18	509,11	10,33	-	1.207,62

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/04/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/05/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/05/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.456,46	32,39	1.488,85	536,07	10,33	130,00	2.165,25
1° + 12 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	130,00	1.942,00
1° + 2 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	100,00	1.912,00
1°	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	-	1.812,00
2°	1.052,30	25,55	1.077,85	521,63	10,33	-	1.609,81
3°	975,79	24,26	1.000,05	519,00	10,33	-	1.529,38
4°	874,83	22,55	897,38	515,40	10,33	-	1.423,11
5°	769,50	20,78	790,28	512,07	10,33	-	1.312,68
6°	688,18	19,40	707,58	509,11	10,33	-	1.227,02

<i>Livelli</i>	<i>Paga base al 30/11/2012</i>	<i>Aumento c.c.n.l. 01/12/2012</i>	<i>Nuova paga base dall'1/12/2012</i>	<i>Conting.</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>I.S.Q.</i>	<i>Totale</i>
1° super	1.488,85	26,99	1.515,84	536,07	10,33	130,00	2.192,24
1° + 12 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	130,00	1.966,00
1° + 2 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	100,00	1.936,00
1°	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	-	1.836,00
2°	1.077,85	21,29	1.099,14	521,63	10,33	-	1.631,10

3°	1.000,05	20,22	1.020,27	519,00	10,33	-	1.549,60
4°	897,38	18,80	916,18	515,40	10,33	-	1.441,91
5°	790,28	17,32	807,60	512,07	10,33	-	1.330,00
6°	707,58	16,17	723,75	509,11	10,33	-	1.243,19

Allegato C

"Una tantum" farmacie private

<i>Livelli</i>	<i>"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012</i>	<i>"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012</i>	<i>"Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012</i>	<i>"Una tantum" c.c.n.l. totale</i>
1° super	337,38	314,89	303,64	955,91
1°	300,00	280,00	270,00	850,00
2°	266,18	248,44	239,56	754,18
3°	252,72	235,87	227,45	716,05
4°	234,94	219,28	211,45	665,67
5°	216,45	202,02	194,81	613,29
6°	202,12	188,65	181,91	572,69

"Una tantum" farmacie rurali sussidiate

<i>Livelli</i>	<i>"Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012</i>	<i>"Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012</i>	<i>"Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012</i>	<i>"Una tantum" c.c.n.l. totale</i>
1° super	323,88	302,29	291,50	917,67
1°	288,00	268,80	259,20	816,00
2°	255,54	238,50	229,98	724,02
3°	242,61	226,44	218,35	687,40
4°	225,54	210,51	202,99	639,04
5°	207,80	193,94	187,02	588,76
6°	194,04	181,10	174,64	549,78

VI

**Accordo 14 giugno 2012
in materia di apprendistato**

Premesso che

- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo unico dell'apprendistato;

- anche in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro Paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;

- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante;

si conviene che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. il rapporto di lavoro dell'apprendista in farmacia è così regolato:

Parte generale

A) L'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal c.c.n.l. per i rispettivi livelli di assunzione.

B) La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla legge di tre anni per le figure professionali del 2°, 3°, 4° livello e per il farmacista collaboratore (1° livello).

C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del c.c.n.l. 26 maggio 2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente tabella:

<i>Livello di ingresso (dal 1° al 12° mese)</i>		<i>Livello intermedio (dal 13° al 36° mese)</i>	<i>Livello di uscita</i>
Farmacista	1	1	1
Commesso	6	5	4
Magazziniere	6	5	4
Contabile	6	5	4

D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.

E) Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella Parte speciale che segue.

G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il farmacista collaboratore, 46 ore medie annue per il magazziniere e contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), "on the job" ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.

H) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.

In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa con atto scritto.

I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.

J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

K) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l. 26 maggio 2009.

L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.

M) Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livello. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, all'infortunio e all'indennità tecnico-professionale, saranno

pertanto gli stessi previsti dal c.c.n.l. per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.

N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (Fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.

O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. 26 maggio 2009.

P) In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.

Parte speciale

Piano formativo apprendisti

Figura professionale: farmacista collaboratore

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio all'utenza.

Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle risorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività aziendale;
- applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del lavoro;
- sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Programma formativo laureati

Farmacista collaboratore

<i>Ore per triennio</i>	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>
Legislazione e normativa: (36 ore)	Norme di settore e modalità di aggiornamento Deontologia	HACCP: analisi dei punti critici; manuale della farmacia	Norme di buona preparazione Normativa sul doping

	professionale Privacy in farmacia Tessera sanitaria Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Ruolo della farmacia nel SSN	Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia	
Comunicazione: (24 ore)	Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza	Relazione con i fornitori
Gestione professionale: (104 ore)	Classificazione dei farmaci ai fini della distribuzione al pubblico Tipologie di ricette Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope Farmaci per la terapia del dolore Farmaci equivalenti Farmaci veterinari La distribuzione per conto Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali	Materiale di medicazione: utilizzi specifici Presidi medico-chirurgici Prodotti apteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Dermocosmesi Disciplina dei prezzi di vendita	Le preparazioni magistrali Uso dei registri obbligatori Servizi in farmacia (CUP, autoanalisi, ecc.) Ispezioni in farmacia da parte delle autorità preposte
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (30 ore)	Banca dati prodotti Vendita al banco Acquisizione TS Riordino dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Analisi, statistiche, inventario Sistemi di approvvigionam. e gestione degli acquisti Tariffazione
Servizio di cassa e contabilità: (4 ore)	Lo scontrino fiscale parlante Conoscenza e utilizzo dei diversi sistemi di pagamento e di incasso	-	-

Figura professionale: contabile d'ordine

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda.

Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti della farmacia;
- registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all'ambito strettamente contabile;
- confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;
- gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;
- gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
- gestire un archivio e uno scadenziario;
- scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della segreteria);
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Programma formativo non laureati 4° liv.

Contabile d'ordine

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Cultura generale: (26 ore)	Conoscenza della specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo della farmacia nel SSN	-	-
Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia: (36 ore)	Conoscenza dei sistemi gestionali della farmacia Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e videoscrittura	Organizzazione e gestione di archivi elettronici	Gestione dello scadenziario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione
Comunicazione: (16 ore)	Primi approcci di relazione	Relazione con i fornitori Relazione con le banche	Relazione con l'utente: informazione e consulenza
Gestione del magazzino e delle vendite: (34 ore)	Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia	Redazione di rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti	Organizzazione e gestione del flusso delle ricette in entrata e preparazione alla tariffazione
Utilizzo del registratore di cassa e contabilità: (26 ore)	Scontrino fiscale parlante	Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso	Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica Fatturazione

Figura professionale: magazziniere

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci, fattori di presidio essenziali all'efficace funzionamento della farmacia stessa.

Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;

- sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle d'accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all'interno del magazzino;
- avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli ordini;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Magazziniere

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Cultura generale: (22 ore)	Conoscenza della specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo della farmacia nel SSN	-	-
Comunicazione: (16 ore)	Primi approcci di relazione	Relazione con il personale della farmacia	Relazione con i fornitori
Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia: (22 ore)	Banca dati dei prodotti Controllo dei prodotti in arrivo Carico dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Inventario dei prodotti
Gestione del magazzino e delle vendite: (78 ore)	Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello smistamento e stoccaggio Disimballaggio e gestione degli imballi Applicazione prezzi e codici a barre Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali Nozioni di HACCP Conoscenze amministrative di base (fatture, bolle)	Scadenze dei prodotti medicinali e parafarmaceutici Riscontro merci Sistemi di approvvigionamento dei prodotti Elementi di logistica	Riassortimento delle scorte Allestimento delle esposizioni Elementi di logistica

Figura professionale: commesso in farmacia

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla figura del farmacista.

Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo;
- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale della farmacia, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

Commesso in farmacia

Ore per triennio	I anno	II anno	III anno
Legislazione e normativa: (30 ore)	Norme di settore e modalità di aggiornamento Consapevolezza del ruolo Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Privacy in farmacia Ruolo della farmacia nel SSN	HACCP: analisi dei punti critici Norme di settore e modalità di aggiornamento	Norme di settore e modalità di aggiornamento
Comunicazione: (24 ore)	Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza	Relazione con i fornitori
Gestione professionale: (90 ore)	Tipologie di ricette Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali Gestione del magazzino e delle vendite Elementi di cosmetica Prodotti sanitari ed elettromedicali Vetrinistica e merchandising	Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica Disciplina dei prezzi di vendita	Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (24 ore)	Banca dati prodotti Riordino dei prodotti	Gestione delle scadenze Gestione delle giacenze	Analisi, statistiche, inventario Tariffazione

VII

Accordo 11 luglio 2012 in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2012

Premesso

Visto l'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto l'art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;

Visto l'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;

Visto l'art. 53, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 47 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 26, legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 22, comma 6, legge 12 novembre 2011, n. 183 ha dettato, per il periodo d'imposta 2012, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscono i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010/2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia; quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, lavoro in turno, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;

convengono

che l'allegato accordo-quadro aziendale/territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Addì in

Tra

Farmacia/FEDERFARMA

e

FILCAMS-CGIL territoriale

FISASCAT-CISL territoriale

UILTUCS-UIL territoriale

Premesso

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. L'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 estende in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2012;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del c.c.n.l. applicato presso l'azienda sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009-2010-2011, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La Farmacia pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel c.c.n.l. applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009-2010-2011.

La Farmacia applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti.

La Farmacia darà comunicazione ai suoi dipendenti dell'attuazione della presente intesa.